

ATTO DI SUBCONCESSIONE

Il giorno [...] la sede della società AER TRE S.P.A. in Treviso, via Noalese n. 63/E

T R A

AER TRE S.p.A., con sede legale in Treviso, Via Noalese n. 63/E, in persona dell'Amministratore Delegato, ing. Corrado Fischer, con partita IVA e codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso al n. 01899350266, di seguito denominata "**AER TRE**",

E

[...] con sede legale in [...], con partita IVA/codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di [...] al n. [...], di seguito nominata "**SUBCONCESSIONARIO**", rappresentata dal dott. [...], in qualità di [...],

PREMESSO

- a. che AER TRE esercita la gestione totale dell'Aeroporto di Treviso, ivi compresi gli spazi demaniali, in forza della convenzione quarantennale stipulata con ENAC in data 14.10.2010 (di seguito "**Convenzione ENAC-AER TRE**");
- b. che in forza della Convenzione ENAC-AER TRE, ad AER TRE "*è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche*";
- c. che, sempre in forza della Convenzione ENAC-AER TRE, ad AER TRE "*è consentito, previa comunicazione all'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività, intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati*";
- d. che in data [...] AER TRE ha avviato una procedura aperta per l'affidamento di spazi presso l'aeroporto Antonio Canova di Treviso (area presso l'aerostazione e posti auto presso i parcheggi) da destinare alla gestione del servizio di noleggio auto senza conducente presso l'Antonio Canova di Treviso;
- e. che il Subconcessionario ha presentato offerta per l'assegnazione degli spazi collocandosi al primo posto in graduatoria e pertanto AER TRE, con nota prot. n. [...] ne ha disposto formalmente l'affidamento;
- f. che l'aggiudicazione è divenuta efficace in seguito all'accertamento, con esito positivo, del possesso, in capo all'assegnatario, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura selettiva;
- g. che, per quanto sopra indicato, AER TRE agisce quale subconcedente e, conseguentemente, il Subconcessionario è consapevole e, comunque, accetta che gli accordi tra le parti, essendo



subordinati alle esigenze della gestione del servizio aeroportuale nel suo complesso, possano essere oggetto di modifica sia a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti dalle autorità competenti ed in particolare dell'Amministrazione Concedente, sia per esigenze del servizio stesso;

h. che, in forza di tale regime, gli affidamenti in subconcessione sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione ad AER TRE;

i. che il Subconcessionario dichiara di essere in possesso di tutti i poteri per firmare il presente atto di subconcessione;

j. che il Subconcessionario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata da AER TRE;

k. che il Subconcessionario si impegna a rispettare le norme generali emanate da AER TRE sull'utilizzo degli spazi comuni finalizzate alla migliore funzionalità della aerostazione.

Tutto ciò premesso tra le parti sopra descritte

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1) PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche per il loro valore ermeneutico, così come tutti gli allegati che seguono.

Art. 2) OGGETTO – AFFIDAMENTO DELLO SPAZIO

2.1 AER TRE subconcede al Subconcessionario che, a tale titolo, accetta:

a. uno spazio di circa 30 mq sito al piano terra dell'aerostazione dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso, identificato all'**Allegato A**;

b. n. [...] posti auto ubicati presso il parcheggio "A" dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso, identificati all'**Allegato A1**;

c. n. [...] posti auto ubicati presso il parcheggio "B2" dell'aeroporto Antonio Canova di Treviso, identificati all'**Allegato A2**.

2.2 Lo spazio di cui all'art. 2.1, lett. a. è assegnato al Subconcessionario affinché realizzi sullo stesso, a propria cura e spese, un ufficio da destinare alla gestione del servizio di noleggio auto senza conducente presso l'aeroporto Antonio Canova di Treviso.

2.3 L'affidamento dello spazio di cui all'art. 2.1. lett. a. presuppone pertanto:

- i. la redazione del Progetto Esecutivo per la realizzazione del box ad uso ufficio, nel rispetto delle condizioni vincolanti indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e delle condizioni previste nel presente atto, comprese le prescrizioni di cui all'**Allegato A3**, inerenti alla progettazione dell'ufficio;

- ii. la realizzazione dei lavori per l'allestimento dell'ufficio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'**Allegato A4**, inerenti alla realizzazione dei lavori di allestimento dell'ufficio;
- iii. la gestione del servizio di noleggio auto senza conducente presso l'aeroporto Antonio Canova di Treviso.

2.4 I posti auto di cui all'art. 2.1, lettere b. e c. sono assegnati al Subconcessionario affinché, nell'esercizio del servizio di noleggio auto senza conducente presso l'aeroporto Antonio Canova di Treviso, li utilizzi quali stalli per il deposito e la custodia delle autovetture.

2.5 Le Parti convengono che qualora il Subconcessionario svolga negli spazi attività diversa da quella indicata rispettivamente nell'art. 2.2 (per il box/ufficio) e 2.4 (per i posti auto), AER TRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario.

2.6 Il locale di cui all'art. 2.1 lett. a., all'esito dei lavori eseguiti dal Subconcessionario, a propria cura e spese, per l'allestimento dell'ufficio, dovrà essere rispondente alle vigenti normative di sicurezza, antincendio e di igiene del lavoro.

2.7 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che in relazione all'affidamento di cui al presente atto non trova applicazione la l. 392/1978.

2.8 L'affidamento in subconcessione degli spazi di cui all'art. 2.1 non comporta alcuna esclusiva a favore del Subconcessionario, che prende atto ed accetta che AER TRE ha il diritto di affidare a terzi altri beni o aree destinati alla stessa attività e/o servizi, nella stessa aerostazione, senza che il Subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione dei corrispettivi.

Art. 3) DURATA

3.1 La subconcessione avrà efficacia dal verbale di consegna degli spazi e scadrà il quinto anno successivo senza necessità di alcuna comunicazione di disdetta.

3.2 Nel caso in cui al termine della subconcessione, per qualsiasi causa intervenuta (quindi sia per scadenza naturale della stessa, sia per recesso, revoca, risoluzione, ecc.), AER TRE non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, il Subconcessionario si impegna fin d'ora a continuare il servizio alle condizioni stabilite dall'atto scaduto per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e consentire il passaggio delle aree con le formalità previste, fino ad un massimo di sei mesi.

Art. 4) CORRISPETTIVI

4.1 Il Subconcessionario verserà ad AER TRE i seguenti corrispettivi:

- i. per l'uso dello spazio ad uso ufficio di cui all'art. 2.1, lett. a., un corrispettivo fisso annuo (Canone) di € [...] (.../...), oltre all'IVA di legge;
- ii. per l'uso dei posti auto presso il parcheggio A, di cui all'art. 2.1, lett. b., un corrispettivo fisso

annuo (Canone) di € [...] (.../...), oltre all'IVA di legge;

iii. per l'uso dei posti auto presso il parcheggio B2, di cui all'art. 2.1, lett. c., un corrispettivo fisso annuo (Canone) di € [...] (.../...), oltre all'IVA di legge.

iv. un corrispettivo variabile (Royalty) - da calcolarsi sulla base dei rendiconti inviati mensilmente ad AER TRE, indicanti il fatturato globale dell'attività, al lordo delle commissioni riconosciute alla banca emittitrice per i noleggi con carta di credito - pari al [...] % del fatturato. L'ammontare del fatturato su cui calcolare l'importo percentuale sarà determinato al netto delle voci specificate all'art. 4.3.

4.2 Le parti convengono che il corrispettivo variabile di cui al precedente art. 4.1 punto iv. non potrà essere inferiore al Minimo Garantito Annuo ("MAG"), pari ad € [...] (Euro ...) in ragione d'anno, oltre all'I.V.A. di legge. La fatturazione del MAG avverrà con cadenza mensile, nel corso del mese di riferimento, e sarà relativa ad un dodicesimo del MAG (MAG/12). A tale importo, il corrispettivo variabile di cui all'art. 4.1, punto iv. sarà aggiunto, in via di conguaglio, qualora l'importo complessivo dovuto ai sensi del predetto articolo superi il MAG.

4.3 Il corrispettivo variabile di cui all'art. 4.1, iv., sarà determinato sul fatturato determinato al netto delle seguenti voci:

- dell'IVA di legge;
- del carburante consumato, ove il consumo dello stesso risulti evidenziato espressamente nel contratto e conteggiato come voce separata del noleggio;
- di eventuali coperture assicurative supplementari o complementari a quelle prescritte dalle vigenti norme di legge in materia di assicurazione in Italia e/o all'estero, ove l'importo delle stesse risulti esplicitamente e separatamente evidenziato in contratto;
- degli importi fatturati al cliente a titolo di danno;
- dei depositi non rimborsati solo per cause imputabili al cliente, ove il contratto preveda esplicitamente il diritto dello stesso al rimborso;
- degli importi fatturati a titolo di oneri aeroportuali o di rimborso spese di rientro macchina, per i contratti che ne prevedono la riconsegna in luoghi non previsti dalle condizioni generali di contratto.

4.4 Il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno AER TRE verificherà l'ammontare dei corrispettivi variabili di cui all'art. 4.1, iv. Se la sommatoria delle royalties mensili complessivamente prodotte nel semestre ed applicate ai fatturati registrati nella gestione del servizio noleggio auto - netto Iva - mensili sarà superiore al 50% del MAG, la maggior somma (i.e. la differenza tra le royalties maturate e il MAG fatturato) sarà fatturata da AER TRE entro il giorno 10 del mese successivo.

4.5 Qualora la data di efficacia del presente atto di subconcessione non coincida con il primo giorno dell'anno, AER TRE, per la verifica dell'ammontare dei corrispettivi relativi al primo anno, utilizzerà il MAG calcolato *pro-rata*, in proporzione al numero dei giorni trascorsi tra la data di efficacia della presente subconcessione ed il successivo 31 dicembre; tale previsione troverà applicazione, *mutatis mutandis*, anche alla scadenza della presente subconcessione, qualora la scadenza non coincida con il 31 dicembre; in tal caso il MAG sarà proporzionato al numero di giorni trascorsi tra il primo gennaio e la data di scadenza della presente subconcessione.

4.6 Il valore del MAG verrà aggiornato a partire dal mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

4.7 AER TRE dichiara di esercitare il diritto di opzione per l'applicazione dell'IVA previsto dall'art. 10, n. 8) del DPR 633/1972.

Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE

5.1 Il versamento dei corrispettivi di cui all'art. 4) dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, senza oneri per il beneficiario, con valuta prefissata a favore della AER TRE, sull'istituto bancario indicato dalla stessa nei seguenti termini:

a) il canone di cui all'art. 4.1, punti i., ii., iii., dovrà essere versato in quattro soluzioni trimestrali di cui la prima al momento della sottoscrizione dell'atto di subconcessione calcolando il canone dalla data di sottoscrizione fino al successivo 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre dello stesso anno, e per le scadenze successive;

b) l'eventuale corrispettivo variabile di cui all'art. 4.1 punto iv. il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento.

c) il MAG di cui all'art. 4.2, il giorno 10 del mese cui la rata si riferisce.

5.2 Il Subconcessionario dovrà trasmettere ad AER TRE, entro il giorno 10 di ogni mese, copia delle disposizioni di bonifico all'istituto bancario e un prospetto con consuntivo mensile dei volumi di fatturato riferiti all'attività di noleggio auto come definito ai sensi dell'art. 4.3.

5.3 In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi sopra indicati, AER TRE, senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al Subconcessionario gli interessi di mora nella misura legale per i giorni che intercorreranno tra la data di scadenza e quella di pagamento.

5.4 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della rata senza che il Subconcessionario abbia provveduto al relativo pagamento, AER TRE potrà rivalersi sulla garanzia di cui al successivo art. 6, per il pagamento della rata scaduta e dei relativi interessi.

5.5 Il Subconcessionario dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione, secondo il modello che sarà fornito da AER TRE, firmata dal legale rappresentante della società ovvero dal direttore amministrativo ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da persona munita di apposita procura (da presentare in allegato alla dichiarazione) attestante l'ammontare del fatturato, al netto dell'IVA, registrato dal Subconcessionario nell'anno di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto. In caso di ritardo nella trasmissione della dichiarazione prevista dal presente comma, il Subconcessionario sarà tenuto a pagare una penale giornaliera di euro 100,00 (cento,00).

5.6 Al fine di consentire un rapido riscontro del volume del fatturato conseguito, AER TRE si riserva di installare, a propria cura e spese un sistema di monitoraggio degli incassi tramite applicazioni, software od altri strumenti informatici/telematici. Nel caso il sistema installato preveda l'inserimento giornaliero dei dati di incasso, il Subconcessionario farà obbligo ai propri addetti a svolgere tale attività con precisione e nei tempi previsti.

5.7 In ogni caso, AER TRE si riserva il diritto di effettuare controlli sugli incassi effettivi e di prendere visione in qualsiasi momento delle scritture contabili relative all'esercizio. In particolare, il Subconcessionario si impegna a consentire ad AER TRE di verificare accuratamente il volume di affari dello stesso Subconcessionario e, conseguentemente, a:

(a) permettere che i rappresentanti di AER TRE - ai quali verrà conferito da quest'ultima l'incarico di annotare le registrazioni di cassa e gli altri dati di volta in volta ritenuti opportuni o necessari - possano posizionarsi e permanere vicino ai registratori di cassa o comunque in luoghi dove viene compilata la documentazione relativa al servizio espletato;

(b) consentire ad AER TRE, e/o a terzi da essa eventualmente incaricati, di supervisionare in ogni momento tutta la documentazione che, in via diretta o indiretta, possa permettere ad AER TRE di verificare che i rendiconti e le dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 4.1, 5.2 e 5.5 siano stati accuratamente e diligentemente compilati e predisposti.

5.8 Per gli scopi di cui al presente articolo, il Subconcessionario si impegna inoltre a mantenere, nello spazio subconcesso:

(i) almeno un registratore di cassa, o uno strumento elettronico equivalente, nonché a continuare ad emettere regolarmente scontrini - qualora l'attività lo preveda - (o ricevute fiscali emesse con i citati strumenti elettronici) a tutti i propri clienti;

(ii) il giornale di fondo dei registratori di cassa, il registro dei corrispettivi e il registro dei corrispettivi di emergenza aggiornati, ove previsti dalla normativa applicabile, o i files di trasmissione telematica dei corrispettivi (i "**Registri**"),

5.9 Il libro giornale, il registro IVA e il libro degli inventari (i "**Libri Contabili**") verranno custoditi presso la sede del Subconcessionario. I Registri ed i Libri Contabili dovranno essere tenuti in conformità a corretti principi contabili. Il Subconcessionario dovrà continuare a tenere tali Registri e Libri Contabili a disposizione di AER TRE per almeno 12 mesi successivi alla scadenza o al venir meno per qualsiasi ragione del presente atto di subconcessione.

5.10 Le fatture emesse da AER TRE, calcolate sulla base dei dati forniti dal Subconcessionario, non precludono ad AER TRE stessa né il diritto di effettuare revisioni né quello di ottenere il pagamento di qualsivoglia differenza come eventualmente calcolata, in particolare attraverso l'attività di verifica. Per espresso accordo delle Parti, il mancato esercizio del suddetto diritto di controllo, non preclude la possibilità per AER TRE di far poi valere gli inadempimenti del Subconcessionario a norma di legge e/o del presente atto di subconcessione.

5.11 Fermo restando il diritto di AER TRE di far dichiarare la decadenza della subconcessione qualora dalla revisione e dalla verifica di cui al presente articolo emerga una differenza tra il volume di affari dichiarato dal Subconcessionario e il volume di affari accertato da AER TRE, quest'ultima comunicherà tale differenza al Subconcessionario, il quale dovrà immediatamente pagare un importo pari alla differenza accertata, oltre a tutti i costi relativi alla revisione.

5.12 Fatto salvo quanto previsto sopra, il Subconcessionario è tenuto a pagare una penale di € 5.000,00 per ogni scontrino non emesso, qualora l'emissione sia dovuta nell'esercizio dell'attività, fermo restando il diritto di AER TRE di dichiarare la decadenza della presente subconcessione dopo la seconda violazione dell'obbligo di emissione dello scontrino.

5.13 AER TRE si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni che abbia direttamente ottenuto o che le siano state trasmesse dal Subconcessionario ai sensi del presente articolo 5 e a non usare o rivelare tali informazioni per uno scopo diverso da quello che ha giustificato il suo accesso a tali informazioni, fermo restando il diritto di AER TRE di trasmettere le informazioni (i) che vengano richieste da banche o altri soggetti che intendano fare investimenti con riferimento alla galleria commerciale dell'aeroporto, ovvero (ii) qualora si instauri una controversia relativamente al presente atto, ovvero (iii) in adempimento ad obblighi di legge, ovvero (iv) qualora sia stato specificamente richiesto dalle competenti autorità.

Art. 6) GARANZIA

6.1 A garanzia del puntuale adempimento di tutti i propri obblighi, nessuno escluso, ivi compreso il pagamento delle penali, il Subconcessionario consegna a AER TRE, alla firma del presente atto, una garanzia per l'importo di € [...] (pari all'importo del MAG offerto, oltre IVA). Tale garanzia dovrà essere costituita mediante garanzia bancaria di primario istituto di credito da presentare, in

originale, in conformità al modello predisposto da AER TRE (**Allegato B**) e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai benefici, diritti ed eccezioni che derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AER TRE.

6.2 I diritti derivanti ad AER TRE dalla garanzia dovranno restare integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Subconcessionario.

6.3 Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal Subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza della subconcessione.

6.4 L'estinzione della garanzia sarà subordinata alla conferma scritta da parte di AER TRE del completo soddisfacimento dei suoi crediti.

Art. 7) ASSICURAZIONI

7.1 Il Subconcessionario si impegna, alla sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione, a consegnare a SAVE le seguenti polizze assicurative:

a) Per i lavori previsti all'art. 2.3, ii):

- Prima dell'inizio dei lavori una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale ("**RC Professionale**") inerente la progettazione dei lavori con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione/00);

- una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile terzi ("**Polizza CAR**"), così definita:

Sezione A: la polizza dovrà assicurare in Partita I le opere in corso contro qualsiasi danno diretto subito da SAVE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere per un importo pari al valore complessivo di tutti i lavori oggetto del contratto e con durata dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha inizio l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione e in Partita II l'estensione di garanzia alle opere e agli impianti preesistenti sul luogo e nelle immediate vicinanze del luogo dei lavori nelle aree attigue a quelle di lavoro con un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);

Sezione B: la polizza dovrà tenere indenne SAVE contro la responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque causa provocati in relazione all'esecuzione dei lavori dalla data del verbale di consegna lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui ha inizio l'uso

anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione, con un massimale non inferiore a Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) per sinistro.

Tale polizza dovrà prevedere espressamente che la garanzia sia operante in ambito aeroportuale.

Nella polizza dovrà essere specificato che sono espressamente considerati terzi anche:

- ✓ l'Ente Appaltante, l'Amministrazione concedente e i loro dipendenti;
- ✓ gli appaltatori di opere complementari commissionate direttamente dalla Committente ed i loro dipendenti;
- ✓ i subappaltatori dell'Impresa ed i loro dipendenti;
- ✓ la Direzione Lavori ed i suoi incaricati;
- ✓ gli incaricati della vigilanza ed i collaudatori.

- una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d'opera ("**RCO**"), per un massimale per sinistro e per persona di almeno € 2.000.000 (due milioni/00) e un massimale di € 5.000.000 (cinque milioni/00) in aggregato annuo. Detta polizza dovrà contenere la rinuncia a qualsiasi titolo di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di SAVE e non escludere l'operatività della stessa in ambito aeroportuale.

b) Per la gestione degli spazi per lo svolgimento dell'attività oggetto della subconcessione:

- una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso i terzi ("**Polizza RCT**") con un massimale per evento non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e in aggregato annuo. Detta polizza dovrà specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l'oggetto della subconcessione; includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi e dei disallestimenti, per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie; non deve escludere l'operatività della copertura in ambito aeroportuale. La polizza dovrà contenere la rinuncia a qualsiasi titolo di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di SAVE.

- una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d'opera ("**RCO**"), per un massimale per sinistro e per persona di almeno € 2.000.000 (due milioni/00) e € 5.000.000 (cinque milioni) in aggregato annuo. Detta polizza dovrà contenere la rinuncia a qualsiasi titolo di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di SAVE e non escludere l'operatività della stessa in ambito aeroportuale.

7.2 Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative della SAVE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell'aeroporto

e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con "parti comuni": le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali e le piste, le strutture portanti, i muri perimetrali, i pavimenti, i soffitti, gli impianti dei locali, con espressa esclusione del contenuto dei locali medesimi.

7.3 La mancata presentazione delle documentazioni ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui ai punti precedenti comporta la decadenza dal presente atto di subconcessione.

7.3 La copertura assicurativa come indicata nei commi che precedono non costituisce comunque limitazione della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla AER TRE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per la AER TRE.

7.9 Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

Art. 8) FORNITURE

8.1 Le parti convengono che, al fine di consentire al Subconcessionario l'uso idoneo dello spazio di cui al precedente articolo 2, AER TRE fornisca a quest'ultimo i seguenti servizi, da intendersi irrinunciabili, il cui corrispettivo mensile è forfettariamente quantificato in € 7,42 al mq:

- a) climatizzazione, secondo gli standards aeroportuali;
- b) energia elettrica;
- c) pulizia degli spazi comuni pertinenti; - uso servizi comuni (es. bagni comuni);
- d) servizio di fognatura nera;
- e) erogazione d'acqua.

8.2 Gli addebiti verranno effettuati proporzionalmente ai mq. utilizzati dal Subconcessionario, calcolati in rapporto alla superficie totale interessata.

8.3 Il corrispettivo relativo alle forniture di cui sopra verrà pagato anticipatamente dal Subconcessionario con acconti semestrali.

8.4 Con specifico riferimento all'energia elettrica, il Subconcessionario dichiara di essere consapevole e di accettare che:

- a) al momento della sottoscrizione del presente atto, gli spazi subconcessi sono alimentati da linee private AER TRE, ma in relazione ad esse è stata richiesta da AER TRE connessione alla rete di distribuzione locale - ENEL - (tramite cosiddetti "**POD Virtuali**"), con richiesta di censimento e apposita convenzione di cui art. 26, comma 26.3 del TISSPC, al distributore E-Distribuzione S.p.A.;
- b) fino a quando gli spazi subconcessi sono alimentati da AER TRE, il Subconcessionario è tenuto a

pagare una penale pari ad € 500,00/superamento della soglia di potenza assegnata;

c) nel momento in cui entreranno in esercizio i POD Virtuali, verrà collocato, a cura e spese di E-Distribuzione S.p.A., un gruppo di misura dell'energia elettrica ad uso esclusivo del Subconcessionario, e il medesimo Subconcessionario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto autonomo di fornitura di energia elettrica con un operatore del mercato libero, e i relativi costi saranno a carico del Subconcessionario. Resta in ogni caso fermo che la potenza impegnata non potrà superare i [...] kw.

8.4 Per l'eventuale uso del servizio telefonico interno verrà corrisposto un canone annuo a linea attivata di € 390,38 (trecentonovata/38) per l'eventuale dotazione di apparecchi telefonici verranno applicati i canoni previsti per tipologia di apparecchio (**Allegato C**). Tali canoni saranno versati in rate trimestrali posticipate. Tali corrispettivi verranno aggiornati annualmente, ogni primo di gennaio, in base alle variazioni ISTAT al 100%, registrate con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

8.5 L'uso del servizio telefonico con abilitazione a telefonare all'esterno, eventualmente richiesto dal Subconcessionario, verrà fatturato separatamente alle condizioni applicate da AER TRE per l'anno in corso.

Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI

9.1 Lo spazio viene assegnato nello stato di fatto in cui si trova al momento della stipula del presente atto ed è obbligo del Subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, alla finitura e all'allestimento dell'ufficio con le modalità prescritte nelle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'**Allegato D**, e nel rispetto della normativa sostanziale e procedimentale stabilita da ENAC (a titolo esemplificativo, circolare APT-21) e dagli altri enti competenti.

9.2 Il Subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento del cui completamento è responsabile saranno soggetti alle restrizioni imposte da AER TRE, ivi incluse quelle volte a limitare le ore durante le quali tali lavori potranno essere realizzati, al fine di garantire le condizioni necessarie alla continuità delle attività dell'aeroporto.

9.3 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire lo spazio subconcesso privilegiando impianti e soluzioni tecniche a basso consumo energetico. In particolare, le apparecchiature elettriche dovranno essere almeno in fascia A; i corpi luminosi dovranno essere a fluorescenza o a LED; l'impianto elettrico dovrà essere dotato di temporizzatore che permetta di programmare lo spegnimento automatico.

9.4 Il Subconcessionario si impegna a progettare, installare e allestire lo spazio subconcesso in

conformità con la vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998. Il Subconcessionario è altresì tenuto:

- a) ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla suddetta normativa, ivi compreso, se necessario, il certificato di prevenzione incendi;
- b) a limitare il carico d'incendio mediante l'utilizzo di materiale avente adeguato ridotto carico d'incendio.

9.5 Ove i lavori si svolgano in area air side, il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto ad adempiere a tutti gli oneri e i costi derivanti dalle limitazioni dell'accesso alle aree di lavoro air side. In particolare, tutte le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a controllo (screening) prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili. Per le forniture di grosse dimensioni oppure per le forniture la cui tipologia non si presta facilmente a tale attività (es. calcestruzzo in betoniere, ghiaia, liquidi in cisterne, ecc.), il Subconcessionario e/o l'impresa da questi selezionata è tenuto a: (i) utilizzare "fornitori conosciuti" ai sensi della normativa applicabile; oppure (ii) organizzare una scorta con personale certificato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 85/1999 che accompagnino il fornitore dal momento in cui entra in area air side al momento in cui esce dall'area air side. Gli adempimenti di cui sopra sono a cura e spese del Subconcessionario.

9.6 Il Subconcessionario assume la custodia degli spazi in subconcessione ed è responsabile della buona conservazione degli stessi.

9.7 Saranno a totale cura e spese del Subconcessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli spazi subconcessi in uso esclusivo in conformità alle "SPECIFICHE DI MANUTENZIONE" di cui all'Allegato D, fatta eccezione per gli interventi alle strutture portanti, al tetto, agli impianti centralizzati di edificio, quali a titolo esemplificativo: impermeabilizzazioni, interventi alle reti primarie, ai sistemi centralizzati di climatizzazione, ecc. Saranno comunque addebitati al Subconcessionario gli interventi conseguenti e/o connessi alla mancata, ritardata o inidonea effettuazione della manutenzione straordinaria da parte del Subconcessionario stesso.

9.8 Saranno altresì a cura e spese del Subconcessionario gli interventi di manutenzione straordinaria, anche sugli spazi comuni, che si rendano necessari a causa di comportamenti negligenti o dolosi del Subconcessionario e del suo personale.

9.9 Resta a carico di AER TRE ogni onere manutentivo relativo agli spazi comuni.

9.10 È vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne che contraddistinguono la ragione sociale ed i marchi sociali, le cui dimensioni devono essere concordate con AER TRE.

9.12 Il Suconcessionario prende atto della presenza, nel sedime aeroportuale, di varie reti Wi-Fi. AER TRE, al fine di armonizzare e permettere la massima fruizione del segnale, mantiene un registro delle reti presenti.

9.13 Il Subconcessionario non ha autorizzazione ad accendere una propria reti Wi-Fi se non su espressa autorizzazione di AER TRE, che verrà eventualmente rilasciata valutando anche la presenza di altre reti Wi-Fi, il tipo di utilizzo, la zona da coprire.

Art.10) ECOLOGIA E SICUREZZA

10.1 Il Subconcessionario dovrà, a propria cura e spese, mantenere lo spazio assegnato in condizione di perfetta pulizia.

10.2 Il Subconcessionario è tenuto al pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione dello spazio occupato, fatto salvo quanto previsto dal comma che segue in merito alla tariffa relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

10.3 Il Subconcessionario è tenuto a contribuire alle spese sostenute da AERTRE per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per gli importi che saranno determinati, semestralmente, in relazione alla tipologia di attività esercitata e sulla base della superficie (mq) oggetto di subconcessione, in applicazione del criterio di suddivisione delle spese di cui all'**Allegato E**.

10.4 Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di materiali ed attrezzature in disuso (*pallets*, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni adiacenti all'edificio, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

10.5 Il Subconcessionario è tenuto ad allestire tutte le aree oggetto di subconcessione con appositi contenitori utili a garantire una raccolta e differenziazione dei rifiuti prodotti in accordo alle prescrizioni in vigore presso l'amministrazione comunale di riferimento (es. vetro/plastica/alluminio, carta/cartone, organico, indifferenziato). La differenziazione delle frazioni è a carico del Subconcessionario.

10.6 Per verificare il rispetto delle procedure in vigore presso lo scalo in merito agli obblighi di differenziare e smaltire correttamente il rifiuto prodotto, verranno svolti, da parte del personale di AER TRE o di terzi, audit e sopralluoghi periodici, anche senza preavviso. Rimane comunque inteso che:

a) ogni difformità dalle procedure in vigore, o loro violazione, verrà sanzionata con l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ciascun inadempimento contestato, oltre al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni irrogate da parte degli enti competenti;

b) fatta la salva l'applicazione delle penali che precedono, in caso di gravi e/o reiterate violazioni, il Subconcessionario è tenuto al rispetto di un piano di rientro concordato con AER TRE;

c) in caso di ritardo nel rispetto del piano di rientro, AER TRE applicherà la penale di € 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni, AER TRE avrà altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della subconcessione.

10.7 Qualora il Subconcessionario non ottemperasse agli obblighi suddetti e agli altri obblighi di manutenzione e di pulizia, trascorsi 15 giorni dal sollecito scritto, provvederà AER TRE con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso Subconcessionario, maggiorati del 20% per spese di gestione, con diritto alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 6.

10.8 Il Subconcessionario si impegna, nell'esercizio della propria attività, ad ottemperare a tutti agli adempimenti e prescrizioni dettate dalla vigente normativa in materia di antincendio e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, al DPR 515/2011 e DM 10/3/1998.

10.9 Con la sottoscrizione del presente atto, il Subconcessionario dichiara:

a) di essere in possesso, di aver visionato e di conoscere il Piano emergenza incendio di AER TRE;

b) di impegnarsi, prima di avviare la propria attività, a completare la propria procedura di gestione dell'emergenza incendio, comprensiva della formazione del personale;

c) di rendersi preventivamente disponibile a partecipare attivamente alle prove di emergenza incendio effettuate periodicamente da AER TRE che dovessero interessare le aree o gli spazi oggetto della presente subconcessione;

d) di ottemperare a tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ivi compresa l'attività di formazione e informazione nei confronti del proprio personale che accede agli spazi aeroportuali.

10.10 Il Subconcessionario si impegna a presentare, entro 5 giorni dalla richiesta, la documentazione indicata nell'art. 10.9. Qualora a seguito della predetta verifica il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

Art. 11) TRASFERIMENTI

11.1 AER TRE, per la realizzazione di interventi di sviluppo dell'aeroporto o attinenti al migliore svolgimento dei servizi aeroportuali, potrà, a suo insindacabile giudizio, assegnare al Subconcessionario nuovi spazi in sostituzione a quelli subconcessi con il presente atto.

11.2 Il trasferimento disposto dovrà essere eseguito a cura e spese del Subconcessionario senza che lo stesso abbia diritto a indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto di rinuncia alla subconcessione.

Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI

12.1 Alla scadenza fissata dall'atto di subconcessione, o in caso di decadenza, risoluzione o revoca, tutti gli allestimenti infrastrutturali destinati all'attività di cui all'art. 2 e qualsiasi altra miglioria o addizione restano acquisiti ad AER TRE e, allo scadere della concessione ad AER TRE, ad ENAC o comunque allo Stato, senza che da ciò possa derivare al Subconcessionario alcun diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo. È fatta comunque salva la facoltà di AER TRE di chiedere la riduzione in pristino stato a cura e spese del Subconcessionario. Il Subconcessionario è comunque tenuto a restituire gli spazi liberi da persone e cose.

12.2 Alla scadenza prevista dal presente atto verrà revocata l'autorizzazione all'accesso all'aeroporto con conseguente ritiro dei tesserini di accesso.

12.3 Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.

12.4 In mancanza di restituzione dei beni subconcessi, in aggiunta alle conseguenze previste dalla legge ed alla facoltà per AER TRE di procedere allo sgombero coattivo, il Subconcessionario pagherà per ogni giorno di ritardo, oltre ai corrispettivi, una penale pari a cinque volte il trecentossantacinquesimo del MAG, e sarà tenuto al risarcimento degli ulteriori danni. AER TRE potrà in ogni caso avvalersi della garanzia di cui all'art. 6.

Art. 13) OBBLIGHI

13.1 L'attività all'interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.

13.2 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell'attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare ad AER TRE copia della documentazione comprovante l'abilitazione a svolgere l'attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello di cui all'**Allegato F**.

13.3 Ferma restando la facoltà di AER TRE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostituite rese dal Subconcessionario ai sensi all'art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle

sopraindicate disposizioni, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.4 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da AER TRE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.5 L'attività di cui all'art. 2 dovrà essere esercitata nello spazio subconcesso senza soluzione di continuità almeno dalle ore 06.00 alle ore 21.30, salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da AER TRE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.

13.6 Qualora AER TRE rilevi la chiusura non autorizzata dell'ufficio per una durata superiore all'ora, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell'IVA. Qualora l'evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.

13.7 In ogni caso, AER TRE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.

13.8 Il Subconcessionario è tenuto a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, AER TRE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

13.9 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell'Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.

13.10 AER TRE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.

13.11 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell'ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare:

- il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l'utenza;

- per quanto attiene all'organizzazione del servizio, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.

13.12 Sono, altresì, a carico del Subconcessionario:

- la riparazione dei danni provocati ad AER TRE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario;

- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

13.13 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che la consegna dei colli di merce da e per l'aerostazione passeggeri è centralizzata e va eseguita tramite l'operatore indicato da AER TRE presso il suo indirizzo aeroportuale, con costi a carico del Subconcessionario.

13.14 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che AER TRE si riserva di installare presso i registratori di cassa o in altro luogo nei punti vendita/ufficio, a propria cura e spese, sistemi di lettura delle carte di imbarco (boarding card) in possesso dei passeggeri e di badge dei dipendenti aeroportuali allo scopo di recuperare taluni dei dati ivi contenuti (es. volo, aeroporto di partenza, destinazione, classe di volo) associandoli all'acquisto effettuato presso i punti di vendita. Il personale del Subconcessionario in fase di registrazione dell'acquisto è pertanto tenuto a seguire le istruzioni impartite per iscritto da AER TRE quali, a titolo esemplificativo, la lettura del codice a barre della carta d'imbarco, la compilazione manuale di altri dati richiesti dal sistema, il salvataggio al termine di ogni operazione. I dati saranno conservati nei sistemi informatici di AER TRE e trattati in conformità alla specifica informativa privacy che verrà messa a disposizione di AER TRE. Su richiesta del Subconcessionario, i dati potranno essere comunicati da AER TRE al Subconcessionario in forma aggregata.

13.15 Allo scopo di semplificare ed armonizzare le attività prettamente commerciali degli operatori all'interno della galleria commerciale dell'aeroporto, così come permettere la normale e adeguata operatività commerciale dei punti vendita – necessaria per garantirne il successo e, pertanto, anche nell'interesse di tutti i suoi operatori – AER TRE si riserva di predisporre un apposito Regolamento Commerciale. In caso di emissione del Regolamento Commerciale, il subconcessionario si impegna ad esercitare la propria attività in modo continuativo secondo quanto previsto dal predetto Regolamento.

13.16 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Commerciale, il Subconcessionario si impegna a promuovere ed esercitare il punto vendita/l'ufficio commerciale ubicato negli spazi commerciali secondo le migliori regole del commercio ed altresì in base alle caratteristiche dell'attività integrata

della galleria commerciale aeroportuale, mantenendo il più elevato standard qualitativo.

13.17 Il Subconcessionario assume l'obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell'ambito dei maggiori circuiti internazionali di pagamento. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'

14.1. È vietata, a pena di decadenza, la cessione della subconcessione.

14.2. È vietato, a pena di decadenza, l'affidamento in concessione o in uso a terzi – anche parziale – degli spazi.

14.3 Eventuali cessioni d'azienda o affitti d'azienda, fusioni, scissioni dovranno essere comunicate per iscritto ad AER TRE entro trenta giorni dalla loro efficacia. Ove le predette operazioni non siano comunicate ad AER TRE entro trenta giorni dalla loro efficacia, AER TRE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione, ferma in ogni caso l'applicazione di una penale di € 5.000,00 (cinquemila).

14.4 AER TRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, qualora il terzo cessionario o la nuova entità giuridica, a insindacabile giudizio di AER TRE: (i) non abbia sufficienti risorse finanziarie, liquidità ovvero esperienza nel gestire le attività di cui alla presente subconcessione in linea con i primari standard qualitativi del settore; (ii) non presenti le garanzie e le assicurazioni previste dal presente atto.

14.5 AER TRE potrà revocare la subconcessione entro i venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Subconcessionario di cui al precedente punto 14.3, altresì qualora ricorra anche uno solo dei seguenti presupposti: (a) non vengano trasferiti, come risultante dalla documentazione agli atti, al soggetto cessionario/subentrante i debiti del Subconcessionario nei confronti dell'erario, degli enti previdenziali, dei dipendenti del Subconcessionario e di AER TRE medesima relativi al periodo precedente alla data di cessione/subentro anche se, a tale data, non dovessero risultare ancora certi, liquidi ed esigibili; (b) la documentazione prodotta dal Subconcessionario non permetta le verifiche di cui sopra.

14.6 Nel caso in cui il Subconcessionario sia persona giuridica è fatto obbligo di comunicare ad AER TRE ogni modifica della compagine sociale. Per le società quotate tale obbligo si applica alle variazioni superiori al 2% del capitale sociale.

Art. 15) RESPONSABILITA'

15.1 Il Subconcessionario è unico responsabile nei confronti di AER TRE (ivi compresi i suoi

dipendenti) e nei confronti dei terzi, dei danni diretti e indiretti causati a persone o cose, derivanti dall'esercizio delle attività di cui al presente atto, sia con riferimento alla realizzazione dei lavori di allestimento, che in relazione alla gestione del servizio e si impegna a tenere manlevata e indenne AER TRE da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento danni che quest'ultima dovesse in merito subire e da qualsiasi responsabilità che le venisse attribuita in relazione al presente atto.

15.2 Il Subconcessionario esonera altresì AER TRE da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da mancata o insufficiente fornitura di qualsiasi servizio o dall'interruzione delle utenze.

15.3 Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio di AER TRE determinato dall'uso improprio degli spazi esterni, ivi compresa la sede stradale.

15.4 Il Subconcessionario è unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione, prevenzione incendi.

15.5 AER TRE non si costituisce, né potrà in alcun modo essere considerata depositaria dei valori, degli oggetti e dei materiali di proprietà del Subconcessionario o comunque dallo stesso detenuti, rimanendo la custodia e la conservazione di tutto ciò a totale carico, rischio e pericolo del Subconcessionario (non esclusa l'ipotesi di incendio) che si impegna a tenere AER TRE manlevata ed indenne da qualsiasi relativa responsabilità.

Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO - RAPPORTI CON ENAC

16.1 Qualora per esigenze di AER TRE o a seguito di disposizioni delle Autorità competenti, si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il Subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno.

16.2 La scadenza, revoca, decadenza o risoluzione della Concessione ENAC - AER TRE determinano la decadenza/risoluzione della presente subconcessione.

16.3 Il presente atto di subconcessione si risolve di diritto qualora ENAC vieti l'affidamento di cui al presente atto nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione ad opera di AER TRE. Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle richieste di ENAC.

Art. 17) DECADENZA

17.1 AER TRE potrà dichiarare la decadenza del Subconcessionario, ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione, e/o la sua risoluzione ex art. 1456 del codice civile, nei casi espressamente indicati a pena di decadenza nel presente atto di subconcessione, nonché:

- nell'ipotesi di mancato pagamento di due rate del corrispettivo variabile o di ritardo superiore a due mesi nel pagamento del MAG;

- nell'ipotesi in cui il Subconcessionario venga sottoposto a procedure concorsuali.

17.2 Resta salvo il diritto di AER TRE di pretendere dal Subconcessionario dichiarato decaduto o il cui atto sia stato risolto, il pagamento del canone fino alla scadenza dell'atto, il pagamento delle penali e il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 18) REVOCA

18.1 AER TRE potrà revocare la subconcessione e/o recedere dalla stessa in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del codice della navigazione.

18.2 AER TRE si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze della Concessionaria e/o dell'Autorità Concedente, per altre esigenze connesse al servizio aeronautico, per altri motivi di pubblico interesse, per sdemanializzazione dei beni oggetto del presente atto e nei casi di revoca o mancato rinnovo della Concessione Ministeriale di AER TRE. In tali casi, il Subconcessionario non avrà diritto di indennizzo alcuno ma sarà tenuto al pagamento del corrispettivo in relazione al periodo di effettiva efficacia del presente atto. Il Subconcessionario avrà inoltre diritto alla restituzione della garanzia di cui all'art. 6.

Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE

19.1 Con la sottoscrizione del presente atto AER TRE è autorizzata ad utilizzare a titolo gratuito i segni distintivi del Subconcessionario (es. insegna, marchio, denominazione, ecc.) per effettuare promozione e pubblicità della galleria commerciale dell'aeroporto di Treviso e dei punti di vendita in esso presenti. Pertanto, AER TRE è autorizzata ad usare i predetti segni distintivi del Subconcessionario sul proprio sito internet o quello del Gruppo SAVE, su brochure, quotidiani, riviste, ecc.

19.2 Con la sottoscrizione del presente atto il Subconcessionario è autorizzato a pubblicizzare la presenza del proprio punto di vendita/ufficio/sportello al pubblico presso l'aeroporto di Treviso e ad utilizzare il marchio AER TRE.

19.3 Il Subconcessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere la normativa in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e nello svolgimento della propria attività si impegna al pieno rispetto della normativa nazionale e locale in merito di diritto di autore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto alla SIAE e/o SCF. Il Subconcessionario pertanto manleva AER TRE di ogni obbligo e responsabilità connesso con lo sfruttamento dei diritti d'autore e comunque connesso con la trasmissione di tracce video, audio o

immagini.

Art.20) FORO COMPETENTE

20.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

Art.21) TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

21.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti si obbligano, ciascuna quale Titolare autonomo del trattamento, a trattare i dati personali relativi alle persone fisiche, forniti direttamente dall'altra Parte o di cui ciascuna Parte venga autonomamente a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente atto (es: propri clienti), nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di volta in volta vigente in materia di protezione dei dati personali.

21.2 I dati forniti dall'altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sopra indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire quanto convenuto nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al presente atto, all'adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.

21.3 In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali forniti all'altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche della possibilità di trasferire i dati all'altra Parte e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.

21.4 Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al presente atto, dovrà essere preventivamente comunicato all'altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.

21.5 Inoltre, ferma l'esclusiva responsabilità del Subconcessionario per l'adozione delle necessarie misure di adeguamento alla normativa privacy con piena manleva di AER TRE per quanto qua previsto, il Subconcessionario si impegna, a pena di decadenza/risoluzione di diritto del presente atto nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti da AER TRE, a:

- i. trattare autonomamente i dati personali acquisiti durante la gestione degli Spazi in subconcessione in conformità al GDPR e alla normativa in materia di privacy, precisando agli interessati che opera quale Titolare autonomo del trattamento, tramite adeguate informative e richiedendo il consenso dell'interessato nei casi previsti;

- ii. ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell'Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli spazi dovrà presentare richiesta preventiva ad AER TRE con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno dello spazio subconcesso), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all'eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. SAVE avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l'installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché;
- iii. fornire prontamente ad AER TRE adeguata informativa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ivi compresi i suoi aggiornamenti, riguardante i trattamenti effettuati dal Subconcessionario, o dai suoi responsabili, sui dati personali forniti da AER TRE stessa, con indicazione, inter alia, delle categorie di soggetti a cui vengono comunicati tali dati, dei riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO – se nominato), dei contatti a cui rivolgersi per l'esercizio dei diritti degli interessati, delle modalità e della durata del trattamento, dell'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi terzi, impegnandosi in ogni caso a trattare tali dati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- iv. rispettare la politica di sicurezza delle informazioni adottata da AER TRE e consultabile sul sito <https://my.trevisoairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (previo login da parte del Subconcessionario), con impegno a consentire le verifiche richieste o effettuate da AER TRE.

21.6 Con riferimento ai dati trattati da AER TRE in ragione del presente accordo, l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito <https://my.trevisoairport.it> nell'apposita sezione "Privacy" (anche senza necessità di login da parte del Subconcessionario).

Art.22) RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

22.1 Il Responsabile del Contratto è la figura unica, incaricata da AER TRE, che fa da referente per

la gestione del rapporto contrattuale nei confronti del Subconcessionario. Espleta le attività di verifica del rispetto delle tempistiche e delle altre prescrizioni contenute nell'atto di subconcessione, nonché sulla qualità dei servizi resi dal Subconcessionario; svolge infine funzioni ispettive e di controllo. In via di prima applicazione il Responsabile del Contratto per AER TRE è il Dott. [...]

22.2 Il Subconcessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale. Tale funzione dovrà essere esercitata da soggetto che sia in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza nonché di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per la conduzione dei servizi di sua competenza; sia a conoscenza delle norme che disciplinano l'atto di subconcessione; sia munito dei poteri necessari per la conduzione degli spazi e la gestione dei servizi da rendere presso l'aeroporto. In via di prima applicazione il Subconcessionario nomina quale proprio rappresentante [*indicare nome, cognome, indirizzo email, numero del telefono cellulare*].

Art.23) SPESE DI REGISTRAZIONE

23.1 Il presente atto di subconcessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

Art. 24) MODELLO 231

24.1 Il Subconcessionario dichiara e dà atto di conoscere integralmente il codice etico di AER TRE e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza della subconcessione, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori di qualsiasi tipo.

AER TRE S.p.A.

[...]

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:

Art. 2) OGGETTO; Art. 3) DURATA; Art. 5) MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICHE;


Art. 6) GARANZIA; Art. 7) ASSICURAZIONI; Art. 8.) FORNITURE; Art. 9) ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI; Art. 10) ECOLOGIA E SICUREZZA; Art. 11) TRASFERIMENTI; Art. 12) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI; Art. 13) OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO; Art. 14) DIVIETO DI CESSIONE E DI MODIFICA DELL'ATTIVITA'; Art. 15) RESPONSABILITA'; Art. 16) CHIUSURA AEROPORTO-RAPPORTI CON ENAC; Art. 17) DECADENZA; Art. 18) REVOCA; Art. 19) SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE; Art. 20) FORO COMPETENTE; Art. 24) MODELLO 231

AER TRE S.p.A.


[...]

Allegato A

Planimetria generale piano terra aerostazione




Planimetria spazio oggetto di affidamento



Allegato A1

Planimetria posti auto al parcheggio A

(in rosso i posti auto disponibili oggetto di gara)



Allegato A2

Planimetria posti auto al parcheggio B2

(in rosso i posti auto disponibili oggetto di gara)



Allegato A3

PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE DELL'UFFICIO

1. Il Subconcessionario dovrà redigere il progetto esecutivo per l'allestimento, nello spazio di cui all'art. 2.1, lett. a., dell'ufficio in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dalle Leggi, Normative e Standard applicabili e dalle circolari ENAC (in particolare dalla Circolare ENAC APT-21).
2. In particolare, il progetto dovrà:
 - i. risultare compatibile con le previsioni del P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) di Treviso per la hall arrivi;
 - ii. prevedere il mantenimento dei dispositivi di protezione dello sbarco scala mobile;
 - iii. garantire l'assenza di ostacoli fissi o mobili che possano pregiudicare il normale deflusso dei passeggeri che utilizzano la scala mobile;
 - iv. essere elaborato tenendo conto della necessità di limitare al minimo l'oscuramento della facciata vetrata;
 - v. prevedere un adeguato sistema di smontaggio o semplice spostamento dei pannelli sulla facciata per permetterne un'agevole pulizia.
3. Entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, il Subconcessionario dovrà sottoporre ad AER TRE, ai fini della sua approvazione, il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:
 - i. elaborati previsti nella Circolare ENAC APT 21 e comunque in conformità a quanto richiesto dai Post Holder;
 - ii. elaborati grafici e descrittivi degli interventi di allestimento;
 - iii. ogni altro elaborato comunque necessario o opportuno per l'approvazione del progetto esecutivo da parte delle autorità competenti.
4. Il Subconcessionario riconosce ed accetta che le autorità competenti potranno, nel corso della procedura di approvazione del progetto esecutivo, richiedere al Subconcessionario di apportare modifiche al progetto quale condizione per la relativa approvazione. Il Subconcessionario si impegna sin d'ora a tenere conto di tali modifiche nella predisposizione del progetto esecutivo, sopportando i relativi oneri.
5. Entro 15 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo, il Post Holder, ne verificherà il contenuto in contraddittorio con i responsabili del progetto del Subconcessionario, secondo la

procedura PP001 del Manuale di aeroporto, fermo restando l'obbligo per il Subconcessionario di uniformarsi alle modifiche richieste entro i termini a tal fine indicati.

6. Nel caso in cui il Subconcessionario si renda inadempiente all'obbligo di recepire le modifiche richieste nei termini indicati, AER TRE avrà il diritto di risolvere il presente atto per inadempimento del Subconcessionario ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c.

7. Resta pertanto inteso che le eventuali osservazioni e prescrizioni, così come l'approvazione del progetto esecutivo da parte di AER TRE, non comporteranno alcuna assunzione di responsabilità da parte di AER TRE quanto al contenuto del progetto stesso e alla sua approvazione, responsabilità che resteranno in capo al Subconcessionario.

8. Entro due mesi dalla data di emissione del certificato di fine lavori ovvero, se anteriore, almeno 15 giorni prima della data prevista per le visite ai fini dell'emissione del certificato di agibilità, il Subconcessionario si impegna a consegnare ad AER TRE una copia degli elaborati del progetto in versione "as built" firmati dal progettista e dal direttore dei lavori.

9. Il progetto deve essere approvato da ENAC e dagli altri enti e autorità competenti, con oneri a carico del Subconcessionario, che sarà tenuto a rimborsare ad AER TRE quanto da questa versato ad ENAC per l'approvazione del progetto, il collaudo, l'alta vigilanza e ogni altro onere connesso entro 30 giorni dalla relativa richiesta accompagnata dai giustificativi di spesa nonché da corrispondente documento contabile.

10. Entro e non oltre 15 giorni dall'approvazione del progetto o se successiva dall'ottenimento delle autorizzazioni per l'allestimento delle aree, il Subconcessionario dovrà dare inizio ai lavori di allestimento. Per ogni giorno di ritardo, è dovuta una penale di € 500/giorno. Qualora il ritardo superi i 30 giorni, AER TRE potrà risolvere il presente atto oltre ad ottenere il pagamento delle penali maturate e il risarcimento del maggior danno.

11. In caso di mancato rispetto da parte del Subconcessionario dei termini indicati nell'offerta tecnica presentata in fase di gara con riferimento alla consegna del progetto esecutivo, lo stesso sarà obbligato a pagare ad AER TRE, a titolo di penale, un importo pari ad € 100 per ogni giorno di ritardo, fermo restando il diritto di AER TRE al risarcimento del danno ulteriore.

Allegato A4

PRESCRIZIONI SUI LAVORI DI ALLESTIMENTO

1. Il Subconcessionario si impegna ad iniziare e condurre i lavori, nello spazio di cui all'art. 2.1, lett. a., nel pieno rispetto di quanto previsto nel progetto esecutivo e agli elaborati progettuali regolarmente approvati. In particolare, il Subconcessionario si impegna a:
 - i. garantire l'osservanza, nell'esecuzione dei lavori, ad opera degli appaltatori incaricati e degli eventuali subappaltatori di essi delle Leggi, Normative e Standard applicabili, nonché le prescrizioni dei contratti collettivi sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
 - ii. garantire che i lavori siano condotti con modalità tali da non recare alcun intralcio all'operatività dell'aeroporto e nel pieno rispetto delle eventuali direttive impartite a tal fine da AER TRE o ENAC;
 - iii. rispettare e far rispettare agli appaltatori/executori dei lavori e loro subappaltatori le disposizioni dettate dal Subconcedente, per il tramite degli incaricati della sorveglianza, onde pervenire alla buona esecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze di continuità del servizio aeroportuale;
2. Saranno a carico del Subconcessionario tutti gli oneri, i costi, le spese, le imposte, le tasse e i rischi connessi all'esecuzione dei lavori e all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i permessi i nulla osta a tal fine necessari.
3. Il Subconcessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, compresa la normativa antincendio, esonerando AER TRE da ogni responsabilità relativa.
4. I lavori di allestimento non potranno in nessun caso iniziare prima dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ENAC e delle altre autorità competenti.
5. Il Subconcessionario si impegna a consentire ad AER TRE di svolgere il più ampio potere di sorveglianza dei lavori, consentendo alla stessa, ed ai relativi tecnici ed incaricati, il pieno ed incondizionato accesso al cantiere per il controllo dell'esecuzione dei lavori, della relativa conformità al progetto esecutivo e alle Leggi, Normative e Standard.
6. In caso di mancato rispetto da parte del Subconcessionario dei termini indicati nell'offerta tecnica presentata in fase di gara con riferimento all'esecuzione dei lavori di allestimento, lo stesso sarà obbligato a pagare ad AER TRE, a titolo di penale, un importo pari ad € 100 per ogni giorno di ritardo, fermo restando il diritto di AER TRE al risarcimento del danno ulteriore.

Allegato B
MODELLO DI GARANZIA

ENTE GARANTITO

AER TRE S.p.A.,

VIA NOALESE N. 63/E

TREVISO

PREMESSO

- che con atto di subconcessione da stipularsi con la Aeroporto di Treviso S.p.A. (di seguito AER TRE), con sede legale in Treviso, che gestisce l'aeroporto di Treviso, la Società _____ si impegna a gestire in regime di subconcessione il servizio di noleggio auto senza conducente presso l'aeroporto di Treviso;
- che, con il predetto atto, la Società _____ si impegna a consegnare ad AER TRE una garanzia bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di euro _____ (pari al MAG offerto, più I.V.A.) a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;
- che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Banca _____, in persona di _____, nella sua qualità di _____,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante a favore di AER TRE S.p.A., e nell'interesse della Società _____, fino alla concorrenza di euro _____ (euro italiane _____) (pari al MAG offerto, più I.V.A.), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Società _____ nei confronti di AER TRE S.p.A. e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora la Società _____ non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento anche parziale delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca _____, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte della Società _____ o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare ad AER TRE S.p.A. le somme garantite, come richieste da AER TRE S.p.A. e anche in più soluzioni successive, dietro semplice

richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R. o pec. In caso di escussione parziale, l'importo garantito ed escutibile successivamente, sino alla scadenza della presente garanzia come sotto indicata, si ridurrà della corrispondente somma escussa e corrisposta, salvo reintegrazione dell'originario importo da parte del debitore.

Tale garanzia viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata con la Società _____ fino al _____ (90° giorno successivo alla scadenza della subconcessione).

La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa garanzia sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Treviso.

(firma).....

Allegato C
FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO

AERTRE S.p.a.	2016	2016
SERVIZIO TELEFONICO	Importo mese	Importo anno
Materiale fornito a noleggio (con manutenzione)		
Linea telefonica digitale/analogica (*)	€ 32,60	€ 390,38
Trasformazione ISDN linea base (*)	€ 17,77	€ 212,87
Apparecchio fisso con display evoluto (*)	€ 26,07	€ 312,26
Apparecchio fisso con display standard (*)	€ 5,92	€ 70,96
Apparecchio fisso senza display (*)	€ 5,92	€ 70,96
Apparecchio fisso VOIP con display (*)	€ 41,49	€ 496,94
Apparecchio fisso VOIP senza display (*)	€ 26,07	€ 312,26
Monitor voli Solari da ufficio (*)	€ 53,34	€ 638,85
Linea VRUC canone uso e manutenzione (*)	€ 12,01	€ 143,88
Linea VRUC + Dati canone uso e manutenzione (*)	€ 25,14	€ 301,08
Linea VRUC recupero tassa governativa	€ 12,91	€ 154,92
Servizi		Importo
Installazione linea (una tantum) (*)		177,99
Trasloco linea (una tantum) (*)		118,67
Sostituzione materiale per danno o consumo		Importo
Sostituzione GSM standard danneggiato / smarrito		58,92
Sostituzione SMARTPHONE danneggiato / smarrito		232,06
Batteria Blackberry 9790/9900		30,72
Batteria GSM standard		18,04
Batteria SMARTPHONE		23,63
Auricolare Blackberry		20,43
Auricolare GSM standard		14,03
Auricolare SMARTPHONE		16,03

(*) andrà indicizzato ISTAT dal 2017

Allegato D
SPECIFICHE DI MANUTENZIONE

OBBLIGHI GENERALI

Il Subconcessionario si impegna a:

Prevedere le protezioni lungo tutto il percorso e nell'area di lavoro per non danneggiare il realizzato.

Fornire il proprio POS da assoggettare all'approvazione di AerTre Spa.

Osservare l'orario dell'Aeroporto, gestire i propri rifiuti e rispondere della guardiania della propria attrezzatura e/o merci.

Eeguire lavori nel rispetto delle normative vigenti sul posto con particolare attenzione a quelle riferite all'ingresso in area Aeroportuale.

Osservare le prescrizioni del presente allegato tecnico.

Consegnare i certificati e le dichiarazioni di conformità correlati ai lavori eseguiti ed alle apparecchiature da installare in particolare i certificati a marchio CE.

Non procedere a modifiche strutturali o impiantistiche, se non previa autorizzazione da parte di AERTRE.

OPERE CIVILI

Lo spazio oggetto di sub-concessione sarà delimitato dalla suddivisione originaria delle aree commerciali.

All'interno dell'area sub-concessa ogni onere per manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del sub-concessionario.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il sub-concessionario dovrà presentare progetto all'Area Tecnica AER TRE al fine di acquisire l'autorizzazione a procedere con i lavori.

Le imprese esecutrici dei lavori di realizzazione e/o modifica degli uffici e dei relativi impianti dovranno preventivamente sottoporre, per l'approvazione, il piano di sicurezza all'Area Tecnica AER TRE onde ottenere il permesso di lavoro. Il piano di sicurezza dovrà contenere tra le altre cose l'elenco nominativo dei lavoratori coinvolti con le relative posizioni assicurative (INPS; INAIL ..), il nome del responsabile alla sicurezza e il nome del responsabile di cantiere per l'impresa.

È necessario inoltre far pervenire all'area Tecnica copia dell'elenco dei materiali utilizzati nella realizzazione degli cambiamenti con relativa certificazione della classe di resistenza al fuoco.

FORNITURA SERVIZI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI

Ogni spazio sub-concesso a terzi sarà allestito con i servizi di alimentazione elettrica e di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, nei modi descritti di seguito.

La determinazione dei compensi dovuti alla AER TRE per la fornitura di tali servizi verrà regolamentata da appositi accordi.

IMPIANTI ELETTRICI

Per quanto riguarda l'alimentazione elettrica si prevede per ogni utente la possibilità di fornitura del servizio di alimentazione "normale" per l'allacciamento delle normali utenze di illuminazione e forza motrice, mentre per la fornitura di energia elettrica in continuità assoluta l'utente dovrà provvedere attraverso mezzi propri.

Tutte le alimentazioni elettriche, distribuite tipicamente in monofase con terra, saranno attestate all'interno dei locali in sub-concessione in un punto di consegna sezionabile, che rimarrà di competenza AER TRE.

A valle di tale punto di consegna si provvederà a realizzare, a cura dell'utente oppure, su richiesta dell'utente stesso, a cura AER TRE, l'impianto di distribuzione interno che sarà comunque considerato di competenza dell'utente.

Resta intesa che il punto di consegna rappresenta, a tutti gli effetti, il confine tra la rete di distribuzione di competenza AER TRE e l'impianto d'utente di competenza del sub-concessionario.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AER TRE la realizzazione degli impianti suddetti, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'Area Tecnica AER TRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi; gli oneri sostenuti dalla AER TRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

Qualora l'utente intenda provvedere autonomamente alla realizzazione dei propri impianti, egli dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AER TRE il progetto esecutivo al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, dovrà trasmettere alla AER TRE copia della documentazione tecnica prevista ai sensi della Legge n° 46/90 e successivo decreto d'attuazione DPR M°447/91.

Per la fornitura di energia elettrica sono previste alcune taglie tipiche di potenza impegnata, come elencato nella tabella

POTENZA TOTALE IMPEGNATA (KVA)	1,5	3	6
--------------------------------	-----	---	---

Per esigenze particolari, non comprese nella tabella, si dovrà fare richiesta specifica alla AER TRE.

IMPIANTI TELEFONICI E DATI

Per quanto riguarda i servizi di telefonia e, ove possibile, di trasmissione dati, i servizi disponibili su richiesta sono i seguenti:

- a) Collegamento alla rete telefonica interna aeroportuale con attivazione di apparecchi fissi o mobili tipo DECT (servizio erogato direttamente dalla AER TRE),
- b) Collegamento alla rete di telefonia pubblica, previa stipulazione di regolare contratto con il gestore desiderato, per l'attivazione di servizi di fonia e/o di trasmissione dati (incluso linee ISDN, trasmissione dati ad alta velocità tipo ADSL e HDSL, e collegamenti numerici in linea dedicata tipo CDN),
- c) Collegamento al sistema informativo voli aeroportuale.

I servizi suddetti verranno realizzati su supporto in rame attraverso la posa di cavi tipo UTP CAT5E oppure su supporto in fibra ottica. Tutti cavi suddetti verranno attestati in un minirack di idonee dimensioni, posto all'interno dei locali in sub-concessione, che rappresenterà il punto di consegna dei servizi stessi e rimarrà di competenza AER TRE.

All'interno il minirack potrà essere allestito con una serie di prese UTP almeno di CAT5E che a seconda delle esigenze potrà essere in numero pari a:

- 6 prese UTP per sub-concessioni di PICCOLE dimensioni
- 12 prese UTP per sub-concessioni di MEDIE dimensioni
- 18 prese UTP per sub-concessioni di GRANDI dimensioni
- 24 prese UTP per sub-concessioni di NOTEVOLI dimensioni

nonché, se richiesto, con la collaborazione di collegamenti in fibra ottica.

A valle del punto di consegna si potrà realizzare, a cura dell'utente sub-concessionario, con tutti gli allestimenti necessari, la rete cablata a servizio dei propri uffici.

L'utente che intenda provvedere autonomamente alla realizzazione della rete cablata all'interno dei propri uffici dovrà preventivamente presentare all'Area Tecnica AER TRE il progetto esecutivo, includendo l'indicazione del soggetto incaricato all'esecuzione dei lavori ed allegando copia dell'**autorizzazione** rilasciata al soggetto stesso dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi della

Legge n°109/91 e del successivo decreto di attuazione D.M. n°314/92 (allegato 13), al fine di ottenerne le relative approvazioni ed il "nulla osta" a procedere. Infine, a lavori ultimati, l'utente dovrà trasmettere alla AER TRE copia della documentazione tecnica prevista dai già ricordati disposti legislativi di riferimento.

Nel caso in cui si desiderasse affidare alla AER TRE la realizzazione della rete cablata, l'utente si farà carico di definire e comunicare in forma scritta all'area Tecnica AER TRE, tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione delle opere richieste, ove si includa la schematica disposizione in pianta degli arredi di ufficio e l'ubicazione delle postazioni di lavoro con i relativi servizi. Gli oneri sostenuti dalla AER TRE per la redazione del progetto esecutivo (qualora mancante) e per la realizzazione degli impianti saranno addebitati all'utente.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria degli impianti (parte elettrica, telefonica e dati) sarà effettuata a cura dell'utente. Eventuali interventi di manutenzione, straordinaria (modifiche, ampliamenti, adeguamenti, ecc...) saranno trattati come nuovi impianti e quindi realizzati a cura e spese del sub-concessionario previa autorizzazione da parte AER TRE, Area Tecnica.

Fissato al soffitto ed al controsoffitto ove presente, è già presente un sistema di rilevatori ottici di fumo di competenza AERTRE, cui l'utente dovrà garantire l'accesso.

Allegato E

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

categoria	descrizione categoria	parte fissa	parte variabile
28	Food & Beverage	4,85	45,00
5	Retail	0,20	2,00
10	Autonoleggi	0,90	5,07
6	Uffici amministrativi - agenzie - banche ed istituti di credito - ufficio cambi	0,34	2,77
1bis	Parcheggi coperti e scoperti	0,18	0,22
1	Hangar - magazzini e depositi (senza disimballo)	0,18	1,48

A seconda della categoria di appartenenza del Subconcessionario, gli indicatori elencati nella tabella sopra riportata vanno moltiplicati per i mq oggetto di subconcessione.

Il coefficiente così calcolato, servirà poi per ripartire l'importo addebitato ad AER TRE dalla società di gestione dei rifiuti urbani, per la quota parte di competenza del Subconcessionario.

Allegato F

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 13.2

Alla AER TRE S.p.A.
Via Noalese, 63/E,
TREVISO

OGGETTO: dichiarazione comprovante il possesso delle abilitazioni per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente che dovrà essere esercitata negli spazi oggetto di subconcessione.

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di legale rappresentante della società/impresa.....
con sede in.....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA:

che la societàè in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività esercitata nello spazio oggetto di subconcessione.

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del legale rappresentate sottoscrittore.

